

Norme di commercializzazione prodotti ortofrutticoli e qualità nel settore delle banane
Disposizioni Attuative

PREMESSA: 3

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

1	Normativa.....	4
1.1	NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	5
1.2	ESENZIONI E DEROGHE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	5
1.3	INDICAZIONI ESTERNE RELATIVE AI PRODOTTI SOGGETTI A NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE	8
1.4	INDICAZIONI ESTERNE PER LE MERCI VENDUTE AL MINUTO	8
1.5	MISCUGLI	9
1.6	SOGGETTI INTERESSATI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE	9
	DEFINIZIONI	9
1.7	CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE.	11

SEZIONE II -BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI
..... 12

2	Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO).....	12
2.1	MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN BDNOO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.	13
2.2	OPERATORI ORTOFRUTTICOLI, TENUTI ALL'ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI	14
2.3	OPERATORI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN BANCA DATI	15
2.4	FUNZIONI DELLA BANCA DATI	15
3	Campo di applicazione dei controlli di conformità.....	17
3.1	LA FILIERA	18
3.2	LUOGHI DEL CONTROLLO	20
3.3	ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ	22
3.4	INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	22
3.5	OPERATORI RICONOSCIUTI ALL'USO DEL LOGO COMUNITARIO E ALL'AUTOCONTROLLO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN ESPORTAZIONE	24
3.6	CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI COMMERCIALIZZATI SUL MERCATO INTERNO UE E DESTINATI AL CONSUMO ALLO STATO FRESCO	27
3.7	SPECIFICHE MODALITÀ PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ NELLA FASE DELLA VENDITA AL MINUTO AL CONSUMATORE FINALE	33
3.8	PRODOTTI CEDUTI TRAMITE CONTRATTI A DISTANZA DI CUI ALL'ART. 10 PARAGRAFO B DEL REGOLAMENTO	34
3.9	PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	35
3.10	CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI	37
3.11	CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI E DESTINATI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA SUL TERRITORIO COMUNITARIO.	39
3.12	CONTROLLI SULLA MERCE DESTINATA ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATA AD USI NON ALIMENTARI DA E PER I PAESI TERZI	41

SEZIONE IV - CONTROLLI NEL SETTORE DELLE BANANE.....	43
4. Disposizioni in materia di controllo di qualità nel settore delle banane	43
4.1 PROCEDURA DI CONTROLLO	43
4.2 OPERATORI ESENTATI	44
4.3 RICHIESTA ESENZIONE	45
4.4 DURATA AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE	45
SEZIONE V - COMUNICAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	46
5 Comunicazioni	46
5.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	46
SEZIONE VI - ALLEGATI.....	47
MODULISTICA (norme di commercializzazione ortofrutta)	51
MODULISTICA (Norme di qualità Banane)	52
Appendice “C”	53

Premessa:

L'AGEA, in applicazione di quanto disposto dagli articoli artt. 3, 6, 8, 9 ed 11 del D.M. n. 5462 del 3 agosto 2011, quale autorità di coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, con il presente documento definisce le disposizioni attuative in ordine a quanto disposto dal citato D.M.

Il documento tratta la citata materia in sei specifiche sezioni:

- **Sezione I : Disposizioni Generali**
- **Sezione II : BDNOO - Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli**
- **Sezione III : Controlli di Conformità**
- **Sezione IV : Controlli di qualità nel settore delle banane**
- **Sezione V : Comunicazioni – Disposizioni transitorie e finali**
- **Sezione VI : Allegati**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 NORMATIVA

La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è disciplinata, in materia di controlli, da quanto disposto dai regolamenti CE e dalla normativa nazionale, di seguito specificati:

- **Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007** recante organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
- **Regolamento CE n. 2257/1994 della Commissione del 16 settembre 1994** che stabilisce norme di qualità per le banane.
- **Regolamento CE n. 2898/1995 della Commissione del 15 dicembre 1995** che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana.
- **Decreto ministeriale n. 5462 del 3 agosto 2011** – Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011.
- **Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002** - Disposizioni sanzionatorie nel settore dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della Legge 1° marzo 2002 n. 39.

Ai soli fini di una corretta lettura ed interpretazione della presente circolare, di seguito alla parola “Regolamento” si deve intendere il Reg. (UE) n. 543/2011, e alla parola “Ministero” il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

1.1 NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore allo stato fresco possono essere commercializzati solo se conformi ad un sistema di norme che si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione. I prodotti ortofrutticoli freschi, pertanto, sono assoggettati alle seguenti norme e possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il Paese di origine:

- **Norme di commercializzazione generale** (di seguito denominata “Norma generale”) – così come riportate nella parte A dell'allegato 1 del “Regolamento”.
- **Norme di commercializzazione specifiche** (di seguito denominate “Norme specifiche”) – così come riportate nella parte B, dell'allegato 1 del “Regolamento”, riguardano specifici prodotti, di seguito elencati:
 - *mele*
 - *agrumi*
 - *kiwi*
 - *lattughe, indivie ricce e scarole*
 - *pesche e nettarine*
 - *pere*
 - *fragole*
 - *peperoni dolci*
 - *uve da tavola*
 - *pomodori*

All'interno della Comunità non possono essere messi in vendita, consegnati o commercializzati prodotti ortofrutticoli freschi secondo modalità non conformi alle citate norme.

1.2 ESENZIONI E DEROGHE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Non sono soggetti all'obbligo di conformità:

- 1.2.1 alle Norme di commercializzazione, in deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 3, del “Regolamento”:
- a) i prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale ad altri usi non alimentari a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura “Destinati alla Trasformazione” o “Destinati all'alimentazione animale” o ad ogni altra dicitura equivalente;
 - b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
 - c) i prodotti tipici di una Regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio, previa decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/07;

- d) i prodotti che sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi "pronti al consumo" o "pronti da cucinare".
- e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili dopo la germinazione di semi di specie di piante classificate come prodotti ortofrutticoli. ai sensi dell'art. 1 par. 1 lettera i) e dell'allegato 1 parte IX del Reg. CE n. 1234/07.

1.2.2 alle Norme di commercializzazione in ambito nazionale:

- a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
- b) i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio per essere ivi resi conformi alle Norme di commercializzazione tramite appropriato imballaggio.
- c) i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione, come definiti dal D.M. (Mipaaf) 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli."

1.2.3 In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.1234/2007, non sono assoggettati:

- a) all'obbligo di conformità alla "norma generale", i seguenti prodotti di cui all'articolo 4, comma 6, del Regolamento:

- funghi non coltivati del codice NC 0709 59;
- i capperi di cui al codice NC 0709 90 40;
- le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
- le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
- le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
- le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
- i pinoli (o semi del pino domestico) di cui al codice NC 0802 90 50;
- i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
- le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00;
- le noci pecàn di cui al codice NC 0802 90 20;
- altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85;
- le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90;
- gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805;
- i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
- i miscugli altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
- lo zafferano di cui al codice NC 0910 20.

- b) all'obbligo di conformità alle "norme specifiche", di cui all'articolo 3, comma 3 bis, del "Regolamento", gli ortofrutticoli freschi che non appartengono alla Categoria "Extra", e che possono presentare nelle fasi successive alla

spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità sempre che rispondano ai parametri dettati dalle disposizioni previste da ciascuna norma in merito alle caratteristiche minime;

Le possibili previsioni derogatorie di cui al paragrafo 3), articolo 3) del Regolamento, non trovano applicazione in Italia.

1.2.4 Procedure per poter usufruire delle norme derogatorie.

Per poter fruire delle disposizioni derogatorie di cui ai precedenti punti 1.2.1, e 1.2.2, deve essere fornita al controllore Agecontrol la prova che i prodotti soddisfino le condizioni previste con particolare riferimento alla destinazione finale.

A tal fine l'Agecontrol accerterà la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione dei prodotti dall'obbligo di conformità secondo le seguenti linee guida :

- in caso di merce giacente, sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto, in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione industriale o per usi diversi da quelli alimentari, occorrerà verificare l'esistenza su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata o fissata all'imballaggio stesso, della dicitura pertinente alla destinazione, in caratteri chiari e leggibili.
- in caso di merce giacente, sia presso le strutture delle imprese agricole sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto, in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte con l'apposizione sull'imballaggio o, per merci caricate alla rinfusa, su documento di trasporto e su una scheda collocata all'interno del mezzo, di un'etichettatura, in cui figurino in maniera ben visibile l'indicazione : “ prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento/di deposito.....ubicato in.....”
Tali diciture devono essere riportate anche sui documenti di trasporto che accompagnano la merce unitamente anche all'origine del prodotto;
- in caso di merce giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli, in attesa di essere venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell'operatore interessato, anche mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell'esercizio della vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli, che tale attività rientri nell'esercizio dell'agricoltura e che venga effettuata esclusivamente nelle strutture ubicate nei fondi inclusi all'interno del perimetro aziendale.

Pertanto è escluso che i produttori possano vendere prodotti ortofrutticoli non conformi alle norme di commercializzazione presso luoghi di vendita all'ingrosso o presso mercati alla produzione, ed è parimenti esclusa la possibilità di avviare prodotti non conformi dai luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento o deposito.

1.3 INDICAZIONI ESTERNE RELATIVE AI PRODOTTI SOGGETTI A NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

L'art 5 del Regolamento definisce le caratteristiche delle indicazioni esterne da riportare sull'imballaggio ai fini dell'identificazione degli ortofrutticoli nelle varie fasi della commercializzazione.

In particolare le informazioni riguardano, per gli ortofrutticoli freschi:

- i prodotti assoggettati alle “*Norme specifiche*”
- i prodotti assoggettati alla “*Norma generale*”
- le indicazioni dell'origine del prodotto, in una lingua comprensibile dai consumatori del Paese di destinazione;
- la identificazione del prodotto, nel caso in cui lo stesso non sia visibile dall'esterno, devono essere riportate, a caratteri leggibili e visibili sul lato dell'imballaggio esposto al pubblico, in modo che sia sempre visibile, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o solidamente fissata ad esso;
- le indicazioni di cui sopra, per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, debbono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Le fatture ed i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome ed il Paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto dalle “norme specifiche”, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione; per merci caricate alla rinfusa, su documento di trasporto e su scheda collocata all'interno del mezzo, nonché su fatture e documenti di trasporto deve essere riportata la pertinente dicitura.

1.4 INDICAZIONI ESTERNE PER LE MERCI VENDUTE AL MINUTO

L'art. 6 del Regolamento definisce le caratteristiche delle indicazioni esterne da riportare sull'imballaggio ai fini dell'identificazione degli ortofrutticoli nella particolare fase di vendita al minuto.

Nella vendita al minuto per prodotti in imballaggio, le indicazioni esterne, all'imballaggio stesso, devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, su apposito cartello, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al Paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore. Le indicazioni di cui trattasi sono obbligatorie sia per i prodotti assoggettati alle “Norme specifiche” ed alla “Norma generale”.

Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.

1.5 MISCUGLI

In relazione ai miscugli di ortofruttilicoli contenuti in imballaggi di peso pari o inferiore a 5 kg, per le disposizioni contenute all'art. 7, del Regolamento:

- è richiesta omogeneità e rispondenza alle “norme specifiche” pertinenti o, in assenza di tali norme, alla “*Norma generale*”;
- è richiesto di specificare in etichetta, relativamente alla provenienza, il solo riferimento a Paesi CE o terzi, in base alle diciture previste al par.3, lettere a), b), c), dello stesso articolo.

1.6 SOGGETTI INTERESSATI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEFINIZIONI

Detentore - Per “detentore” si intende la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione; tali prodotti possono essere commercializzati nella Comunità solo se conformi a tali norme.

In base all'Articolo 113 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 paragrafo 3), il detentore di prodotti ortofruttilicoli freschi, per i quali sono state stabilite Norme di commercializzazione, non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

Operatore: In base a quanto esplicitato dall'art.10 del Regolamento per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che detiene ortofruttilicoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli, metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni modo (comprensivo di vendita a distanza, via internet o tramite altri canali) svolgendo effettivamente tali attività per proprio conto o a nome di terzi, anche mediante esportazione verso Paesi terzi e/o mediante importazione a partire da Paesi terzi. L'operatore è tenuto all'iscrizione nella BDNOO.

Rientrano quali operatori, le seguenti categorie:

- 1 **Commerciante all'ingrosso** - persona fisica o giuridica che professionalmente acquista prodotti ortofruttilicoli in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L'attività svolta da tali imprese può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.

Le tipologie di questa figura commerciale sono :

- *grossisti di mercato* operatori che commercializzano all'ingrosso all'interno di mercati agroalimentari, mercati alla produzione, aste, utilizzando gli appositi stands e/o piazzole;
- *grossisti fuori mercato* operatori che commercializzano all'ingrosso su aree private, al di fuori dei mercati indicati al precedente punto 1, utilizzando appositi magazzini e/o strutture;

- 2 **imprese che commercializzano per conto terzi** - (es. commissionari), sempre che detengano i prodotti ortofrutticoli o li esponano per la vendita;
- 3 **organizzazione dei produttori riconosciute**;
- 4 **cooperativa di produttori** - non associata ad O.P. o ad altra cooperativa, ovvero associata, ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;
- 5 **imprenditore agricolo** - così come definito dall'articolo 2135 del codice civile;
- 6 **centrali d'acquisto** collegate alle piattaforme o centri di raccolta della grande distribuzione, settori strategici dei grandi gruppi cui compete :
- l'atto di acquisto vero e proprio dei prodotti ortofrutticoli;
 - tutta la serie di prove e test per l'accertamento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli;
 - il costante e quotidiano contatto con le aziende fornitrici;
 - il controllo dei livelli di stoccaggio dei prodotti, al fine di evitare vuoti di magazzino.
- 7 **grande distribuzione organizzata**, costituita dalla seguente tipologia di punti vendita:
- **ipermercato** - esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti - alimentare e non alimentare - ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino;
 - **supermercato** - esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare autonomo o reparto di grande magazzino organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore ai 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati, nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente;
 - **discount** - esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa, di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi d'impianto, di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente "non di marca" e di "largo consumo", a prezzi contenuti;
 - **cash and carry** - esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di vendita superiore a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, ed al trasporto diretto della merce.
- 8 **altre superfici di vendita**
- **i dettaglianti tradizionali** non organizzati, tra i quali rientrano sia gli specialisti in frutta e verdura operanti in sede fissa su aree pubbliche e/o private e sia gli ambulanti.

Gli operatori di cui ai precedenti punti 6, 7 ed 8 rappresentano complessivamente la categoria dei commercianti al dettaglio, persone fisiche o giuridiche che professionalmente acquistano

prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivendono, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Sempre nell'ambito della vendita al dettaglio, appare utile soffermarsi sulla GD (Grande Distribuzione) e sulla DO (Distribuzione Organizzata), costituenti le moderne articolazioni della Grande Distribuzione Organizzata.

La GD o Grande Distribuzione è caratterizzata, tra l'altro, da società di tipo capitalistico, a capitale sociale privato, con sedi operative, centrali e periferiche e punti vendita privati.

Caratteristiche proprie della Grande Distribuzione sono:

- massima concentrazione di sforzi nella ricerca di obiettivi comuni;
- unica linea guida alla quale il fornitore può fare riferimento;
- controlli degli standard qualitativi, omogenei per tutto il territorio nazionale;
- identificazione da parte del consumatore del medesimo assortimento dal Nord al Sud del Paese.

La D.O. o Distribuzione Organizzata, organizzazione avviata dal dettaglio tradizionale o dagli stessi consumatori e promossa principalmente per ottenere sinergie in termini di acquisti e servizi di vendita, nonché per aumentare l'efficienza delle imprese aderenti, riunisce tre diverse realtà :

- i **Gruppi d'acquisto**, associazioni a carattere orizzontale, tra soli grossisti o dettaglianti di piccola media dimensione, realizzate al fine di superare il limitato potere contrattuale nei confronti dei produttori. Le imprese che partecipano al Gruppo d'acquisto, conferiscono ad un unico operatore il mandato d'acquisto, ognuno dei soci, però, conserva la propria autonomia gestionale;
- le **Unioni volontarie**, forme di integrazione verticale tra grossisti e dettaglianti che si accordano per organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite;
- le **Cooperative di consumo**, gruppi di consumatori organizzati allo scopo di creare e gestire aziende distributrici, con obiettivi di interesse collettivo.

1.7 CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE.

La conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi alle rispettive norme di commercializzazione è controllata in maniera selettiva, sulla base di un'analisi di rischio e anche sistematicamente. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle Regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.

SEZIONE II -BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

2 BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI (BDNOO)

Ai sensi dell'art.10, del Regolamento è istituita una Banca Dati Nazionale, cui sono tenuti ad iscriversi, fatte salve le deroghe previste, gli Operatori rientranti nelle categorie di seguito definite che detengano i prodotti ortofrutticoli di cui all'Allegato I parte IX del Reg.(CE) n.1234/2007, soggetti alla conformità alle norme di commercializzazione, di cui agli articoli 113, e 113 bis, del Reg.(CE) 1234/2007, ai fini del consumo in ambito comunitario, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

L'AGEA assicura la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure, mediante appropriate funzionalità telematiche presenti sul portale SIAN, per l'inserimento in BDNOO, anche tramite le funzioni attribuite all'Agecontrol, dei dati contenuti nei documenti di seguito specificati:

- 1) Domanda di iscrizione alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli;
- 2) Domanda variazione / cancellazione degli operatori iscritti alla BDNOO;
- 3) Verbale di controllo sul mercato interno: Check list incluse quelle, eventualmente, redatte dalle Regioni;
- 4) Attestato di non conformità;
- 5) Certificato di conformità;
- 6) Richiesta di controllo import-export;
- 7) Notifica di Spedizione;
- 8) Verbale di contestazione di illecito amministrativo;
- 9) Verbale Verifica autorizzazioni Logo – Autocontrollo;
- 10) Notifica di non conformità (Paesi comunitari);
- 11) Notifica di non conformità (Paesi extra -comunitari);
- 12) Certificato di destinazione industriale/usi non alimentari;
- 13) Sanzioni;
- 14) Controlli Banane - (Reg. CE n. 2257/94).

Nello specifico sul portale SIAN sono presenti le funzioni telematiche necessarie:

- a) al trattamento di nuove domande d'iscrizione ricevute, relativamente all'acquisizione e all'inserimento nella banca dati delle informazioni in esse contenute, effettuati i necessari adempimenti e controlli di natura amministrativa;
- b) all'aggiornamento della base dati alla luce sia delle integrazioni di informazioni che verranno rilevate durante l'esecuzione dei controlli agli Operatori già iscritti e sia delle eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate all'Organismo di controllo, negli elementi identificativi delle imprese sottoposte a verifica;
- c) all'acquisizione nella banca dati degli esiti dei controlli, e delle eventuali sanzioni, eseguiti presso le imprese assoggettate a controllo;
- d) alla messa a disposizione, secondo modalità stabilite dall'Autorità di Coordinamento, del MIPAAF, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per

quanto di rispettiva competenza, dei dati di cui alle lettere a), b) e c), nonché di quelli ai precedenti punti da 1) a 14).

2.1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN BDNOO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Gli Operatori ortofrutticoli interessati trasmettono, a mezzo raccomandata A/R, all'Agecontrol - Via Palestro 81 - 00185 Roma, apposita domanda di iscrizione (modulo A), o di aggiornamento/cancellazione (modulo B).

I modelli di domanda possono essere debitamente compilati utilizzando le predisposte funzionalità telematiche rese disponibili sul portale Sian (Accesso all'area riservata del sito internet www.sian.it) od in alternativa manualmente.

Tali modelli di domanda possono essere reperiti sul sito internet: www.sian.it, accedendo alle sezioni : *Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli* (Moduli A o B di cui all'allegato II del presente documento).

L'Agecontrol cura:

- l'istruttoria e controllo amministrativo delle domande;
- l'eventuale risoluzione di anomalie riscontrate nella domanda;
- l'acquisizione informatica all'interno della banca dati nazionale, dei dati e delle informazioni contenute in domanda;
- la comunicazione dei numeri di iscrizione attribuiti agli operatori interessati entro 30 giorni dalla ricezione della domanda; in caso di approfondimenti istruttori, il predetto termine viene riferito al completamento della domanda;
- l'aggiornamento della base dati, attraverso le funzionalità telematiche presenti sul SIAN, anche tenendo conto delle informazioni assunte nel corso dei controlli agli operatori.

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'Autorità di Coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Essi debbono, più in particolare, comunicare all'Organismo di controllo qualsivoglia variazione intervenuta, rispetto ai propri dati contenuti in BDNOO, entro 60 giorni dall'evenienza attraverso l'utilizzo di appropriata modulistica debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, (modulo B, allegato II al presente documento).

Gli operatori che hanno sede in altri Paesi e che svolgono l'attività sul territorio italiano devono attenersi alle disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione alla BDNOO.

La citata BDNOO dispone di apposite sezioni ove sono riportati gli esiti dei controlli e sono registrati gli atti istruttori e gli elenchi relativi alle aziende che hanno ottenuto le autorizzazioni all'uso del Logo comunitario e/o all'Autocontrollo.

La BDNOO contiene per ciascun operatore le seguenti informazioni:

1. numero di registrazione in BDNOO;
2. codice fiscale /Partita Iva;
3. ragione sociale;
4. indirizzo e sede legale dei punti di commercializzazione;
5. posizione occupata nella catena commerciale;

6. risultanze di controlli per ciascun punto di commercializzazione ;
7. identificazione dei referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati;
8. gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità;
9. volume di affari
10. Sanzioni;
11. Esiti controlli regionali.
12. Sezione dedicata agli operatori che importano banane.

2.2 OPERATORI ORTOFRUTTICOLI, TENUTI ALL'ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI

- 1) Grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- 2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- 3) organizzazione dei produttori (OP), loro associazioni (AOP) e gruppi di produttori (GP);
- 4) cooperativa di produttori non associati ad OP/AOP/GP o ad altra cooperativa;
- 5) imprenditore agricolo (non associato ad OP/AOP/GP od a cooperativa) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000 IVA esclusa, per i prodotti soggetti a norme;
- 6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- 7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000 IVA esclusa);
- 8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000) IVA esclusa;
- 9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I parte IX Reg.(CE) 1234/2007 da e verso Paesi terzi all'Unione.
- 10) gli operatori che effettuano contratti a distanza compreso il commercio elettronico (e-commerce) dei prodotti ortofrutticoli anche nel caso di non detenzione degli stessi.

Le imprese, anche se di nuova costituzione, che rispondono ai precitati requisiti, sono tenute a richiedere l'iscrizione in BDNOO entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione, così come ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati, ai fini dell'iscrizione .

Una più puntuale articolazione delle predette categorie é definita con la classificazione indicata al quadro "B 2/3" del modulo di iscrizione alla Banca Dati Nazionale (modulo A, allegato II).

2.3 OPERATORI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN BANCA DATI

- ❑ Imprenditori agricoli
 - che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell'ambito nazionale di produzione;
 - che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione
 - che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo
 - associati ad OP/AOP/GP o cooperativa, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
 - non associati ad OP/AOP/GP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione, specifica e generica generale;

- ❑ Le cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- ❑ Gli imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;
- ❑ Strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione specifica e generica generale;
- ❑ Dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione specifica e generale;
- ❑ Le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori).
- ❑ Le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
- ❑ Gli operatori che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore su mercati riservati agli imprenditori agricoli, come definiti dal D.M. 20 novembre 2007.

2.4 FUNZIONI DELLA BANCA DATI

Periodicamente, attraverso le applicazioni previste dal sistema SIAN, verranno selezionati a campione i singoli punti di controllo così come risultanti dal "Quadro B" della domanda di iscrizione, afferenti gli operatori registrati nella Banca Dati Nazionale.

Tale estrazione si concretizzerà con la possibilità, per l'Organismo di controllo, di disporre di check list di controllo precompilate, rese disponibili sul portale SIAN da completare nel corso

delle verifiche ispettive.

Gli esiti dei controlli saranno immediatamente resi disponibili nell'ambito della BNDOO; tale aspetto è di particolare rilievo in relazione all'analisi di rischio, basandosi quest'ultima sulle informazioni incluse in tale data base.

L'Agecontrol, mediante autorizzazione di Agea, potrà aggiungere fino al 10% annuale di check list di controllo oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità dei prodotti.

Apposita sezione della banca dati nazionale dati degli operatori ortofrutticoli è dedicata alla gestione dei processi verbali di contestazione elevati a seguito dell'accertamento di una o più irregolarità sanzionate dal Decreto Legislativo n.306/2002 del 10 dicembre 2002.

SEZIONE III - CONTROLLI DI CONFORMITÀ

3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Il Reg. (CE) n. 1234/2007 stabilisce, all'art.113 par.1 lettera b), che possono essere stabilite Norme di commercializzazione, per i prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I parte IX.

Il Regolamento all'art. 3, paragrafo 2, individua i prodotti soggetti alla “*Norma generale*” (allegato 1, parte A), ed alle “*Norme specifiche*” (allegato 1, parte B)

In relazione a tali disposizioni ed in applicazione dell'art. 11 - *controlli di conformità* e dell'art. 17 - *metodi di controllo* dello stesso “Regolamento”, gli operatori che commercializzano sul mercato interno, prodotti ortofrutticoli sottoposti a “*Norme specifiche*”, nonché prodotti soggetti alle “*Norme generale*” destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le procedure di seguito enunciate:

a) gli operatori che nelle fasi di importazione ed esportazione da o verso Paesi terzi, commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a “*norme specifiche*”, nonché prodotti soggetti a “*norme generale*” riportati nel paragrafo 1 del Manuale MIPAAF allegato al D. M. n. 5462 del 03 agosto 2011 e di seguito indicati:

- meloni,
- cipolle,
- fagiolini,
- carciofi,
- melanzane,
- cavolfiori,
- carote,
- agli
- ciliegie.

sono assoggettati a controlli sistematici, ad esclusione delle partite che, sulla base dell'analisi di rischio, non necessitano di un controllo.

b) Per i rimanenti prodotti ortofrutticoli (non soggetti a controlli sistematici od a campione) di cui all'allegato I parte IX del Reg. (CE) n. 1234/2007, riportati all'Appendice “C” del presente documento (Sezione VI, allegato III), è valida la “*Norma generale*” ossia l'obbligo per i tutti i prodotti commercializzati, di rispettare i canoni di qualità sana, leale e mercantile e di essere esitati al commercio con l'indicazione del Paese di origine.

L'Agecontrol effettuerà verifiche di conformità anche su tali prodotti, se esposti per la vendita. Per tali prodotti saranno poste in essere le stesse procedure di controllo e sanzionatorie previste per i prodotti assoggettati alle norme di commercializzazione.

I citati prodotti di cui ai punti a) e b), possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno della Comunità, nonché ammessi all'importazione o all'esportazione, solo se conformi a dette norme.

La verifica sarà concentrata nella fase precedente alla partenza dalle Regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica nel territorio UE.

- c) Le persone fisiche o giuridiche non tenute all'iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli, sono parimenti tenute all'osservanza della “*Norma generale*” o delle “*Norme specifiche*” e possono essere sottoposti a verifica.

3.1 LA FILIERA

Per filiera produttiva si intende la catena di passaggi produttivi dalla materia prima al consumatore finale.

Di seguito, vengono espone brevemente, le fasi della filiera produttiva che rivestono importanza per l'esecuzione di un controllo finalizzato al raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dalle norme di commercializzazione:

3.1.1 Condizionamento

In tale fase rientrano tutte le operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli, sia in campagna, che nei magazzini di lavorazione (il raffreddamento, il lavaggio, la spazzolatura, la selezione e la calibratura, i trattamenti conservanti, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto) per consentirne un'adeguata commercializzazione.

Le attività di condizionamento si differenziano in relazione al prodotto oggetto della lavorazione ed alle esigenze dei mercati di sbocco.

Le finalità del condizionamento sono :

- allontanare i corpi estranei presenti (es. terra, pietre, insetti, foglie, rametti, etc.);
- allontanare i prodotti guasti o che presentano alterazioni o che non sono conformi alle norme di commercializzazione;
- migliorare l'aspetto dei prodotti (es. lucidatura, ceratura, etc.);
- selezionare le produzioni secondo diversi parametri (es. peso, calibro, colore, grado di maturazione, etc.);
- stabilizzare la temperatura interna dei frutti (es. lavaggi con acqua fredda, etc.);
- migliorare la presentazione (confezionamento).

La fase di condizionamento include anche le operazioni di :

Imballaggio

In relazione alla definizione contenuta nell'allegato V del Regolamento si intende per imballaggio l'elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto, concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti

dalla loro manipolazione e dal trasporto. Non sono considerati imballaggi i containers per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

Gli stessi imballaggi sono utilizzati in tutti gli stadi della filiera: dalla raccolta in campo, allo stoccaggio del prodotto, al trasporto ed infine durante l'esposizione nel punto vendita. Le funzioni degli imballaggi sono quelle di contenere il prodotto, proteggerlo, identificarlo ed assicurarne un'adeguata manipolazione e movimentazione.

In relazione alla definizione di imballaggio, imballaggio di vendita e pre-imballaggio si rimanda alle definizioni rese nell'Allegato V al "regolamento"

Etichettatura

Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio ed altre facoltative.

In relazione all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari, la Commissione ha previsto che l'etichettatura deve essere redatta in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore finale; si intende pertanto corretto l'uso della o delle lingue ufficiali del paese di commercializzazione, per la redazione delle etichette; sono ammessi termini o espressioni in lingua straniera purché di semplice interpretazione.

Per i prodotti ortofrutticoli di cui al par. 2, dell'art. 3 del "regolamento", per i quali sono previste "*norme specifiche*", le disposizioni relative alle indicazioni esterne sono riportate nelle singole norme di commercializzazione contenute nell'Allegato I parte B del citato regolamento.

In base alle disposizioni contenute nel citato Allegato V, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni :

- identificazione dell'imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà;
- origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;
- caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

In relazione ai prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I parte IX del Regolamento (CE) n.1234/2007, per i quali è prevista l'applicazione della "*norma generale*" l'unica indicazione obbligatoria in etichetta è quella relativa all'origine del prodotto.

3.1.2 Carico e Spedizione

Tale fase comprende tutte le operazioni di caricamento dei prodotti ortofrutticoli sui mezzi di trasporto, che possono essere eseguite sia manualmente, che meccanicamente, nonché il disbrigo dei relativi aspetti di natura amministrativa.

Con riguardo al controllo, si considera in fase di spedizione una partita, in uscita dall'azienda dell'operatore soggetto a verifica, già identificata da documento di accompagnamento, ai fini dell'identificazione sarà inoltre presa in considerazione la targa del mezzo utilizzato per il trasporto.

L'attività di controllo svolta in questa fase risulta particolarmente importante atteso che :

- l'ispezione può riguardare merce destinata a mercati di Paesi terzi;
- i quantitativi di prodotto da verificare di regola sono consistenti;
- la conoscenza, da parte dell'Agecontrol, degli aspetti quali- quantitativi dei prodotti oggetto di spedizione, fornisce parametri utili per l'elaborazione della prevista disciplina dell'analisi dei rischi.

3.1.3 Fase logistico/commerciale

Tale fase, generalmente attua una ricomposizione del prodotto ed il suo smistamento da/per:

- piattaforme della G.D.O.;
- piattaforme di altri operatori;
- mercati all'ingrosso.

3.1.4 Vendita al dettaglio

Tale fase risulta di particolare rilievo in quanto il prodotto viene presentato direttamente al consumatore finale, e comprende:

- la grande distribuzione organizzata ;
- il dettaglio tradizionale non organizzato.

3.2 LUOGHI DEL CONTROLLO

Di seguito si elencano i luoghi dove, di prassi, sono effettuati i controlli:

- a) Aziende agricole;
- b) mercati alla produzione
- c) centri di condizionamento e di deposito;
- d) mercati agroalimentari all'ingrosso;
- e) mercati di smistamento e di transito;
- f) aste;
- g) piattaforme della grande distribuzione;
- h) piattaforme logistiche di smistamento;
- i) punti vendita della grande distribuzione organizzata e non (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita);
- j) mercati rionali;
- k) esercizi commerciali in sede fissa o ambulante, adibiti alla vendita al dettaglio;

- l) porti;
- m) aeroporti;
- n) stazioni ferroviarie;
- o) magazzini privati, che operano in regime doganale.

In relazione ad alcune categorie si definiscono di seguito alcune precisazioni:

- le aziende agricole di cui alla lett. a) selezionate per il controllo in base all'analisi di rischio risultano iscritte in BNDOO in quanto il volume d'affari di prodotti ortofrutticoli freschi annualmente commercializzato con modalità ordinarie supera 60.000 € .
- Nel caso un'azienda agricola venda prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore per il suo fabbisogno personale, all'interno del perimetro aziendale, i prodotti stessi sono esentati dalla conformità alle Norme di commercializzazione.
- I mercati alla produzione di cui alla lett. b), per lo più collegati alle esigenze del consumo di prodotti agricoli a prevalente vocazione locale, sono ambiti nei quali l'esercizio della vendita è riservato ai soli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché alle loro cooperative. In relazione al controllo, gli operatori ortofrutticoli iscritti nel registro delle imprese come imprenditori agricoli, potranno essere sottoposti a controllo sulla base dell'analisi dei rischi anche nell'ambito dei mercati alla produzione, che devono pertanto essere indicati in Banca Dati quale luoghi di commercializzazione, ove saranno tenuti al rispetto delle vigenti Norme di commercializzazione.
- Per i centri di condizionamento e di deposito di cui alla lett.c) si fa riferimento a quelle strutture funzionali ad un'idonea movimentazione e gestione del prodotto;
In caso di controllo in tali contesti il prodotto giacente nei centri di deposito o di condizionamento deve essere identificato propriamente, come già chiarito, tramite apposita etichettatura.

Laddove il prodotto sia stoccato in aree dedicate propriamente individuate e circoscritte, l'appropriata dicitura, “merce destinata per la lavorazione verso il centro di condizionamento / ubicato in” ovvero “merce proveniente dain attesa di condizionamento” è considerata necessaria e sufficiente ad ottemperare all'obbligo di identificazione al fine dell'esenzione dal rispetto delle norme di commercializzazione..

- negli ambiti di cui alle lettere da d) a k) si svolge ordinariamente la commercializzazione del prodotto controllato sul mercato interno, gli Operatori che commercializzano in tali contesti vengono quindi sottoposti a ordinari controlli di conformità basati sull'analisi dei rischi, in conformità a quanto stabilito dall'art.11 del Regolamento.
- per gli ambiti di cui alle lettere da l) a o) si fa riferimento ai luoghi in cui si svolge ordinariamente la commercializzazione del prodotto controllato in spedizione sia in ambito nazionale e comunitario che da e verso paesi terzi.

3.3 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Per controllo di conformità si intende la verifica, compiuta sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al Regolamento e secondo procedure stabilite, al fine di verificare la loro conformità alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo I del Regolamento, nonché agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Tale controllo include :

- un controllo documentale e di identità: verifica dei documenti, delle etichette o dei certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del “Regolamento”, nonché della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti;
- un controllo fisico: verifica dei prodotti costituenti una partita selezionata per campionamento, effettuato sulla base delle disposizioni, per l'applicazione del controllo di conformità alle Norme di commercializzazione, adottate dal Regolamento, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni.

Se dai suddetti controlli di conformità, emergono irregolarità significative, l'AGEA procederà ad aumentare la frequenza e/o la percentuale dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad individuare ulteriori parametri da inserire nei criteri di rischio.

In relazione ai metodi di controllo si terranno in considerazione le disposizioni di cui all'allegato V del Regolamento, salvo per i controlli eseguiti nella fase di vendita al minuto al consumatore finale.

Tale disciplina definisce i metodi di esecuzione del controllo, compresa la selezione del campione e la metodologia di esecuzione del controllo materiale, oltre ad elementi relativi al rapporto dei risultati dei controlli e va considerata vincolante riguardo all'esecuzione del controllo.

Di seguito vengono fornite ulteriori precisazioni operative rispetto ai diversi ambiti di controllo.

3.4 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

In applicazione dell'art. 10, par.4, del Regolamento, gli Operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni che l'Autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della BDNOO.

Gli Operatori sono altresì tenuti, in applicazione dell'articolo 10), paragrafo 6) del Regolamento a comunicare all'Agecontrol le informazioni dalla stessa ritenute necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.

Notifiche di spedizione

Gli Operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli per i quali sono stabilite norme specifiche o generali, sono obbligati a comunicare preventivamente le informazioni relative alla commercializzazione dei prodotti al di fuori dell'ambito nazionale ma in ambito UE, tramite un documento denominato “**Notifica di Spedizione**”, web: www.sian.it, accedendo alle sezioni :- Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.

La quantità della merce, che è oggetto della notifica di spedizione e che può riguardare una o anche più partite di prodotti diversi, deve avere complessivamente un peso netto superiore a 1.000 chilogrammi.

Le imprese che effettuano le spedizioni di cui trattasi (utilizzando l'apposito modulo I) solo in via saltuaria, inoltrano la notifica all'Agecontrol, anche via telefax o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data e dell'orario preannunciati per la spedizione della/e partita/e, salvo diverse indicazioni dell'Agecontrol;

Gli operatori che, invece, sistematicamente eseguono spedizioni di prodotti ortofrutticoli, possono usufruire di un regime semplificato di notifica periodica (mensile o trimestrale).

A fronte delle notifiche mensili o trimestrali, che vanno prodotte dall'operatore prima dell'inizio del periodo, l'Agecontrol attribuisce e comunica all'impresa interessata un numero di protocollo, correlato alla dichiarata durata delle spedizioni programmate, che dovrà essere riportato - a cura dell'operatore - sul documento di trasporto che accompagna la merce. Sono esentati dall'obbligo della notifica gli Operatori che l'Agecontrol ha autorizzato all'apposizione del “logo comunitario” su ciascun imballaggio in base alle previsioni di cui all'articolo 12), paragrafo 1), del Regolamento.

Informazioni da riportare sulle fatture

In relazione alle indicazioni obbligatorie da riportare su fatture e documenti che accompagnano la merce il par.4 dell'art.5 del Regolamento prevede che gli stessi, escluse le ricevute per il consumatore, rechino nome e paese di origine dei prodotti e, se del caso, categoria, varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Dettagli informativi in caso di vendita a distanza

Nel caso di contratti a distanza, di cui all'articolo 2 paragrafo 1 della Direttiva 97/7/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio¹; la conformità alle norme di commercializzazione prevede che i dettagli informativi siano resi disponibili prima della conclusione del contratto.

¹ qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso

3.5 OPERATORI RICONOSCIUTI ALL'USO DEL LOGO COMUNITARIO E ALL'AUTOCONTROLLO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN ESPORTAZIONE

In applicazione dell'articolo 12, del Regolamento, gli Operatori che ne facciano richiesta, classificati nella categoria di rischio più bassa, in possesso dei requisiti richiesti e che offrano particolari garanzie circa la conformità alle norme di commercializzazione, possono essere autorizzati a:

- apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'Allegato II del Regolamento;
- controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle presenti disposizioni attuative.

Tale autorizzazione è concessa nei casi in cui l'Operatore interessato si conformi alle seguenti richieste:

- a) disporre di addetti alla verifica della conformità dei prodotti, che abbiano ricevuto una formazione specifica, dalla Regione competente territorialmente, nel settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- b) possesso di attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- c) impegno ad effettuare controlli di conformità delle merci commercializzate ed alla tenuta di registri (di cui agli allegati G-H) validati dall'Agecontrol ove registrare tutte le operazioni di controllo eseguite.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DM n. 5462/2011 le Regioni sono le autorità competenti allo svolgimento della specifica formazione e qualificazione delle figure professionali addette alle verifiche sulla conformità dei prodotti ortofrutticoli, di cui gli operatori devono disporre ai fini dell'autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento.

A tale scopo le Regioni e le Province Autonome programmano appositi corsi di formazione che comunicano per il tramite del portale SIAN; allo stesso modo, annualmente, comunicano all'AGEA ed all'Agecontrol i riferimenti delle persone a cui è stata attribuita la qualifica prevista dalla normativa.

A tale riguardo, al personale degli Operatori già riconosciuti, non ancora in possesso dell'apposita attestazione regionale, ma la cui idoneità sia stata attestata dall'Agecontrol, dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per poter partecipare all'attività formativa o, se del caso, di aggiornamento organizzata dalla Regione in cui detto personale opera o da Regioni limitrofe.

Per il riconoscimento di nuovi operatori, qualora nessuna attività formativa risulti posta in atto dalle Regioni in cui il predetto personale opera, o da Regioni limitrofe, il personale adibito alla verifica di conformità dei prodotti ortofrutticoli, dovrà essere in possesso di attestato di

idoneità rilasciato dall'Agecontrol, anche sulla base di una dimostrata esperienza pluriennale o di idonea formazione scolastica nel campo ortofrutticolo.

In tutti i casi, la predetta documentazione dovrà necessariamente restare valida fino a quando la Regione o le Regioni limitrofe, non abbiano attivato l'attività formativa o di aggiornamento.

3.5.1 Rilascio dell'autorizzazione

In applicazione dell'articolo 12 del Regolamento, ai fini della concessione del riconoscimento alle imprese ortofrutticole interessate vengono disposte le seguenti procedure.

Le imprese interessate presentano all'Agecontrol, apposita istanza, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione e corredata da specifica scheda secondo la procedura indicata nel modulo C alle presenti disposizioni in cui devono essere indicati i rispettivi dati di ordine tecnico, economico, strutturale ed organizzativo, comprovanti il possesso dei requisiti di cui al medesimo allegato.

L'Agecontrol, dopo la preventiva istruttoria a livello cartaceo e la verifica, attraverso i risultati dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione sui prodotti in fase di spedizione, della presenza del previsto tasso di conformità alle norme di commercializzazione costante ed elevato, dispone, se del caso, un sopralluogo presso l'impresa, nel corso del quale i funzionari incaricati:

- verificano l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla BDNOO;
- verificano l'esattezza dei dati segnalati in domanda;
- accertano la sussistenza delle attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- verificano il possesso dell'attestazione rilasciata dalla Regione. in relazione ai corsi di formazione ai quali gli stessi addetti hanno partecipato al fine di conseguire le necessarie capacità tecnico-professionali;
- rilasciano il previsto registro in cui, a cura dei citati addetti, devono risultare i dati relativi a tutte le operazioni di controllo eseguite;
- verificano, a regime, la sussistenza e la regolare tenuta del registro.

Le risultanze del sopralluogo sono oggetto di un processo di verbalizzazione, redatto e sottoscritto dal funzionario controllore in contraddittorio con l'Operatore, e di un rapporto recante gli esiti complessivi e un giudizio di merito.

Qualora un operatore disponga di vari stabilimenti/punti di commercializzazione, l'autorizzazione è concessa per i soli stabilimenti sui quali viene richiesta e che presentano i requisiti previsti dalla normativa. Ogni stabilimento autorizzato deve tenere ed aggiornare in loco i registri previsti.

L'Agecontrol, ricevuti gli atti relativi alla fase istruttoria e del sopralluogo, informa l'Autorità di Coordinamento e l'operatore interessato, delle determinazioni assunte. e in caso di esito positivo rilascia il certificato di autorizzazione all'utilizzo del logo comunitario e/o all'autocontrollo, di cui all'allegato F, con la contestuale attribuzione di un numero di registrazione, univoco a livello nazionale.

L'Agecontrol inserisce in BDNOO, attraverso le funzionalità previste dal SIAN, in apposita sezione gli Operatori Riconosciuti, fornendo, agli operatori interessati, informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate.

3.5.2 Rilascio certificato conformità emesso per partite esportate da parte di operatori autorizzati all'autocontrollo

In caso di operatori autorizzati all'autocontrollo, il certificato di conformità viene emesso dall'Agecontrol, che certificherà con controllo diretto presso l'operatore almeno un campione del 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo Operatore Riconosciuto.

A tal fine l'operatore comunica con anticipo di almeno 24 ore e comunque in un tempo congruo tale da non compromettere l'efficacia del controllo, anche via telefax o posta elettronica, all'Agecontrol le informazioni relative alla partita in spedizione, comprensive di: località, data e orario di spedizione, tipologia del prodotto, quantità dei lotti, estremi identificativi del mezzo di trasporto e destinazione. L'Agecontrol provvede ad effettuare il controllo, emettendo, nel caso di esito positivo, il certificato di conformità, di cui modulo F) delle presenti disposizioni.

Relativamente alle restanti partite, viene consegnato all'operatore lo stesso tipo di certificato, compilato l'Agecontrol, dove compare la scritta autocontrollato. Tale certificato seguirà il prodotto in dogana. Nel caso non sia possibile consegnare l'originale del predetto certificato all'operatore, gli sarà fatta pervenire una copia, anche via telefax o posta elettronica, da allegare alla documentazione che accompagna la merce. L'originale del medesimo certificato verrà inviato successivamente dall'Agecontrol all'operatore richiedente.

3.5.3 Tenuta dei registri

L'autorizzazione all'uso del Logo Comunitario prevede la compilazione del Registro di cui al modulo G-H, mentre quella all'Autocontrollo è subordinata alla compilazione del Registro di cui al modulo L.

I citati Registri, intestati all'operatore autorizzato, debbono essere preventivamente vidimati dall'Agecontrol, firmati e compilati giornalmente a cura del personale addetto al controllo della merce, presso ciascuno stabilimento autorizzato.

All'operatore ed all'Agecontrol sono rese altresì disponibili, attraverso il portale SIAN (www.sian.it), predisposte funzionalità telematiche utili alla compilazione ed al controllo dei registri sopra indicati.

3.5.4 Durata autorizzazione

L'autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni e può essere rinnovata, su richiesta dell'operatore, previa verifica dei requisiti da parte dell'Agecontrol. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi di rischio effettuata dall'Agea, esegue controlli per accertare il rispetto delle

condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.

Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1° luglio 2009 continuano ad applicarsi fino al momento della loro scadenza naturale e il loro rinnovo, se richiesto, è concesso dietro applicazione della procedura di cui al punto 3.5.1.

3.6 CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI COMMERCIALIZZATI SUL MERCATO INTERNO UE E DESTINATI AL CONSUMO ALLO STATO FRESCO

Gli Operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti alle “*Norme specifiche*”, nonché i prodotti soggetti alla “*Norma generale*”, sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 del “Regolamento”.

L'Agea, mediante i servizi del SIAN, procede all'estrazione mensile di un numero di operatori da sottoporre a controllo, di seguito denominato “campione”. L'Agecontrol provvede, nel corso del mese successivo, ad effettuare i controlli sul campione selezionato e trasmesso da Agea. L'Agecontrol, fornisce al personale incaricato dei controlli, mediante funzioni telematiche presenti sul portale SIAN, il calendario delle visite presso gli operatori estratti a campione.

3.6.1 Procedura per l'esecuzione del controllo

Gli incaricati del controllo disporranno, in fase di verifica, di apposite check-list di controllo presenti sul portale SIAN (facsimile - modulo K) nelle quali sono riportate le varie fasi delle operazioni di verifica. La check-list relativa agli operatori estratti a campione è disponibile a sistema già precompilata rispetto all'identificativo del soggetto da sottoporre a controllo. Il controllore effettua i controlli di conformità secondo la metodologia prevista all'allegato V del “Regolamento”.

L'Agecontrol può utilizzare anche check-list in bianco (senza l'indicazione preimpostata del soggetto da verificare) nel limite del 10% dei controlli annuali programmati. Tali check-list in bianco devono essere utilizzate quando ricorrono determinate casistiche, quali, ad esempio, la rilevazione di partite irregolari esposte per la vendita da un operatore non selezionato nel campione.

Durante l'espletamento della verifica il controllore compila la check-list, utilizzando le funzionalità telematiche messe a disposizione degli stessi sul portale SIAN, avendo cura di riportare, con chiarezza espositiva, le circostanze rilevate e tutte le informazioni valide per il completamento dell'iter procedurale.

Ogni check-list deve, di norma, riguardare un'unica partita di merce da controllare, fatta eccezione per la vendita al dettaglio, i mercati ortofrutticoli all'ingrosso e le piattaforme per la G.D.O. dove può riguardare fino a 5 partite di merce.

Presso la stessa impresa, ove possibile, deve essere assicurata la rotazione dei controllori.

La check list deve:

- essere compilata a portale SIAN, dal controllore, utilizzando le citate funzioni telematiche
- essere stampata e sottoscritta dal controllore e dall'operatore assoggettato al controllo.

3.6.2 Fasi del controllo

Le fasi del controllo possono riassumersi nei punti seguenti:

- Verifica della disponibilità dell'operatore ad essere sottoposto a controllo; nel caso il soggetto controllato si mostri refrattario al controllo o lo ostacoli, il controllore riporterà tali circostanze nella check list, annotando che la controparte è stata avvisata compiutamente delle conseguenze del diniego;
- Identificazione dell'operatore, nel luogo di commercializzazione - verifica avvenuta iscrizione/aggiornamento della posizione in BDNOO.

Se i dati riferiti all'impresa, al suo rappresentante legale o delegato, sono già riportati nella check-list, ne sarà chiesta conferma al soggetto controllato; nel caso non fossero riportati, saranno rilevati da documenti validi (documento d'identità, certificato di iscrizione alla CCIAA, ecc).

Andranno inoltre rilevate informazioni relative alle eventuali domande di aggiornamento presentate in caso di intervenute variazioni, ricordando che l'operatore deve procedere all'aggiornamento della propria posizione in BDNOO entro 60 gg dall'evento.

Se in tale fase il controllore rilevasse che l'iscrizione o le variazioni utili all'aggiornamento dei dati presenti in BDNOO, non fossero stati comunicati dall'Operatore nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni nazionali, circostanzierà compiutamente l'evenienza. Tale fattispecie contravviene a quanto previsto dal par.6, art.10 del Regolamento, risultando passibile di contestazione ai sensi del D.lgs 306/02 art. 3 comma 2.

Le variazioni riscontrate saranno comunque evidenziate dall'ispettore nella check-list e, mediante le funzionalità rese disponibili sul portale SIAN, consentiranno un aggiornamento diretto della BDNOO.

3.6.3 Controllo d'identità delle partite sottoposte a controllo

Occorrerà prioritariamente individuare se la partita da sottoporre a controllo si trovi o meno in fase di spedizione.

L'identificazione della partita o delle partite, verrà effettuata tramite l'ausilio della documentazione che accompagna la merce esibita dall'operatore. Nel caso la partita da controllare non sia in fase di spedizione l'ispettore procederà alla sua identificazione tramite documenti accompagnatori e sulla base delle indicazioni esterne riportate sugli imballaggi.

Controllo in fase di spedizione

In relazione al controllo di partite in fase di spedizione è necessario considerare quanto segue in ordine alla compilazione della check list.

Si considera "in fase di Spedizione" il quantitativo di prodotto destinato ad essere commercializzato da uno stesso Operatore, presentato al controllo ed identificato da un documento accompagnatorio, il controllo connesso viene considerato "in fase di spedizione" quando è rivolto a partite in uscita dall'azienda oggetto di verifica

La presenza del documento accompagnatorio della merce in uscita, oltre a consentire l'identificazione della partita, costituisce l'elemento discriminante per la definizione della merce in via di spedizione.

In base a quanto previsto all'art.5 par.4 del Regolamento le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale, se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Ai fini dell'identificazione della spedizione sarà, inoltre, presa in considerazione la targa del mezzo utilizzato per il trasporto.

Nel corso del controllo in fase di spedizione occorrerà, inoltre, verificare la corrispondenza tra i dati afferenti la partita riportati sul documento di trasporto della merce in uscita dall'azienda e quanto presente sull'etichetta in relazione alle indicazioni esterne. Nel caso non si rilevasse identità tra i dati la circostanza sarà oggetto di contestazione ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.lgs 306/2002.

In relazione ad una corretta compilazione della check-list si considererà come "impresa fornitrice" la medesima impresa sottoposta a controllo.

Occorre inoltre ricordare che, in caso di destinazione verso mercati situati al di fuori dell'ambito nazionale ed entro il territorio comunitario, la spedizione dovrà essere oggetto della *notifica di spedizione*, tramite modulo I alle presenti disposizioni, reperibile sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni :- Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli. L'operatore deve riportare nei Documenti di Trasporto il numero di protocollo della notifica di spedizione effettuata, rilasciato dall'Agecontrol.

Tale obbligo non sussiste per gli Operatori Riconosciuti, dall'Agecontrol, all'uso del "logo comunitario" di cui all'articolo 12), paragrafo 1), del Regolamento.

Si dispone inoltre che gli Operatori che effettuano spedizioni, in ambito nazionale, di prodotti ortofrutticoli soggetti a Norme di commercializzazione, debbano riportare, nei documenti che accompagnano le merci, il numero di iscrizione alla Banca Dati, ovvero la dicitura - esonerato ai sensi del D.M. 03.08.2011 n.5462, art.5, comma 2 - qualora non sussista l'obbligo di iscrizione.

L'eventuale omissione di tali adempimenti indurrà alla redazione di un verbale di contestazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 306/02.

In caso di partita risultata conforme in seguito a controllo in fase di spedizione in un altro Paese comunitario, potrà essere emesso, se richiesto dall'Operatore, un certificato di conformità.

3.6.4 Controllo di conformità del prodotto

Viene evidenziato un campione globale che si intende esaminare, costituito da colli prescelti dal controllore e che l'operatore dell'impresa presenta per la verifica. insieme alle

informazioni necessarie alla identificazione della spedizione o delle partite. Qualora si rendessero necessari campioni ridotti o secondari il controllore li preleva dal campione globale.

Il controllore, a partire dal campione globale, sceglierà a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari.

Il prodotto da controllare è ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto senza ritirare il prodotto dall'imballaggio.

Il controllore valuta il condizionamento e la presentazione dei prodotti, in base a campioni elementari, accerta inoltre la presenza sugli imballaggi delle indicazioni esterne previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, riportate a cura dell'operatore in apposite etichette.

In proposito corre l'obbligo di rammentare che le indicazioni previste in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso.

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le citate indicazioni devono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Per quanto concerne i prodotti soggetti alle " *Norme generale* ", deve essere rispettata la norma nazionale in materia di marcatura e l'indicazione del Paese di origine, nonché dei parametri che definiscono la qualità sana leale e mercantile così come definite nell'Allegato1, parte A del "Regolamento".

Per quanto riguarda i prodotti regolati da " *Norme specifiche* " di cui all'allegato I parte B del "Regolamento", l'etichetta dovrà riportare le seguenti informazioni contenute nel Titolo VI di ogni norma:

- identificazione
- natura del prodotto
- origine del prodotto
- caratteristiche commerciali: categoria e calibro
- varietà, ove prevista dalla norma

Il controllore dovrà inoltre verificare l'eventuale presenza sull'imballaggio della specifica etichetta " *Logo Comunitario* " di cui all'articolo 12 del "Regolamento", accertando la sussistenza della prevista autorizzazione concessa da parte dell'Agecontrol.

In relazione ai prodotti commercializzati in imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg, contenenti miscugli di ortofruttili freschi appartenenti a specie diverse debbono essere rispettate in tema di conformità e marcatura le disposizioni di cui all'articolo 7, del "Regolamento"

Il controllore verifica la conformità del condizionamento, sia per i prodotti interessati da norma specifica che generale, anche in termini di pulizia dell'imballaggio, di materiali utilizzati al suo interno che devono essere nuovi, puliti e con uso di materiali che non

provochino alterazioni esterne o interne dei prodotti. Gli imballaggi devono essere inoltre privi di qualsiasi corpo estraneo.

Per i prodotti interessati da norma specifica occorre verificare la presentazione del prodotto che deve essere conforme alle prescrizioni. Particolare attenzione deve essere prestata dal controllore in ordine alla omogeneità, aspetto questo compiutamente disciplinato dalla Norma.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prodotti della stessa origine, qualità e calibrazione (quando sia imposta una calibrazione) e sostanzialmente, dello stesso grado di sviluppo e di colorazione. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di maturità viene valutata, sulla base di quanto previsto nell'allegato V del Regolamento, conformemente ai dettami del regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

3.6.5 Esito del controllo

Al termine delle operazioni di controllo, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore riporta l'esito della verifica sulla check-list:

- qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore, rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all'allegato III al Regolamento (modulo L, delle presenti disposizioni), disponibile sul sito web: www.sian.it, tramite apposite funzionalità;
- qualora debba essere pronunciato un giudizio di non conformità (modulo M), in relazione a parametri relativi a presentazione, indicazioni esterne, indebita presenza del logo o difetti di prodotto (nel qual caso il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma), verrà selezionato un campione che dovrà interessare quantità massime indicate nell'allegato VI al Regolamento, differenziate a seconda che i prodotti siano condizionati o alla rinfusa.

In caso di non conformità può delinarsi la seguente casistica:

a) per i prodotti per i quali sono stabilite norme specifiche:

- assenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione.
- difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce;
- assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi;
- discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto del controllo (natura, varietà, categoria, calibro, etc.), fatte salve le tolleranze previste dalle norme.

b) per i prodotti per i quali si applica la norma generale:

- assenza dei requisiti minimi di qualità e maturità stabiliti ai punti 1-2 dell'Allegato I, Parte A del Regolamento - Norma Generale-, salvo per le tolleranze stabilite;
- assenza, o inesattezza dell'indicazione di origine del prodotto riportata sugli imballaggi.

Si ricorda che l'articolo 3 del Regolamento prevede che se il detentore del prodotto è in grado di dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNECE, il prodotto è considerato conforme anche alla norma di commercializzazione generale di cui all'Allegato I parte A del Regolamento.

Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'allegato 1, parte A, del Regolamento, riconducibili alle norme UNECE, tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto considerato

È necessario pertanto che il funzionario dell'Agecontrol disponga delle citate norme consultabili attraverso il sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni :- Utilità – Download-Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli alla voce - “Standards and Recommendations”.

3.6.6 Adempimenti da svolgere a conclusione del controllo di conformità con esito negativo.

Al termine dell'eventuale rilievo di non conformità, che preveda l'indicazione della percentuale di irregolarità rilevata, il controllore:

- compila, utilizzando le funzioni telematiche presenti sul portale SIAN, *dell'Attestato di non conformità* (modulo M), e ne rilascia copia all'operatore interessato o ad un suo rappresentante, informandolo che le merci rilevate non conformi non possono essere spostate, se non con l'autorizzazione dell'Agecontrol;
- redige qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 689/81 il verbale di contestazione essendo la non conformità sanzionata ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.lgs n. 306/2002;
- se la non conformità tecnica risultasse insanabile, a causa del rilievo dell'assenza dei requisiti minimi di qualità del prodotto, il controllore informa l'operatore che la merce non può essere commercializzata né spostata se non con l'autorizzazione dell'Agecontrol e subordinatamente al rispetto di determinate condizioni (art. 20, par. 3 del “Regolamento”) che consistono nell'avvio del prodotto verso le seguenti destinazioni:
 - trasformazione industriale;
 - alimentazione animale;
 - altri usi non alimentari;
 - distruzione.

A fronte di tali destinazioni, tra le quali non è prevista la semplice restituzione della merce al fornitore, l'operatore dovrà fornire al controllore tempestivamente adeguata documentazione che certifica quanto su determinato.

- se, viceversa, la non conformità accertata risultasse sanabile (es.: modifica o adeguamento delle indicazioni esterne, ricondizionamento del prodotto, etc.), il controllore informa l'operatore sulla possibilità di rendere il prodotto conforme, rammentandogli in tale ipotesi che comunque la merce non può essere commercializzata prima che l'Agecontrol abbia verificato la conformità della merce. A tale scopo l'operatore è tenuto a comunicare le informazioni richieste dall'Agecontrol e la tempistica per rendere conforme il prodotto.

Trascorso tale termine, il controllore effettua un ulteriore sopralluogo presso l'operatore interessato e:

- a) nel caso di avvenuto assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa senza redigere un'ulteriore check list, autorizza la commercializzazione del prodotto e rilascia, se del caso, il certificato di conformità per la partita o per la parte di essa rese conformi;
- b) nel caso in cui l'operatore, pur in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell'Agecontrol, abbia comunque rimesso in commercio la partita non conforme, salvo che il fatto costituisca reato, il controllore procede alla redazione di una nuova check list, nonché all'elevazione di un nuovo verbale di contestazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs n. 306/2002

Tra gli adempimenti successivi previsti a conclusione del controllo qualora venga rilevata una non conformità, su merci di provenienza comunitaria dovuta a difetti di qualità già constatabili all'atto del condizionamento avvenuto presso un altro Paese della UE, oltre ai normali atti di rilevazione (Attestato di non conformità) deve essere redatta anche la Notifica di non Conformità ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento (Modulo P).

L'Agecontrol informa l'AGEA delle non conformità accertate, sarà cura dell'AGEA, in qualità di Autorità di coordinamento, comunicare agli Stati Membri interessati ed ai servizi della Commissione, le conformità accertate e i provvedimenti assunti.

3.6.7 Inserimento delle risultanze di controllo nel SIAN

Il controllore, durante le operazioni di verifica, compila la modulistica predisposta inerente il controllo, mediante le funzionalità rese disponibili dal SIAN, rendendo immediatamente disponibili a sistema, i risultati dei controlli e dei relativi provvedimenti assunti.

3.7 SPECIFICHE MODALITÀ PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ NELLA FASE DELLA VENDITA AL MINUTO AL CONSUMATORE FINALE

Nella fase di vendita al minuto, il dettagliante deve esporre le merci rispettando le disposizioni in materia di marcatura previste dall'articolo 6, del Regolamento.

Il controllo consisterà pertanto nella verifica della correttezza delle indicazioni esterne che individuano i prodotti sottoposti a controllo.

Per i controlli da eseguirsi sui prodotti venduti al dettaglio, il controllore adotta tutte le procedure e le metodologie previste per le verifiche effettuate sul mercato interno in merito

alla selezione del campione ed ai metodi di controllo, ivi compresa l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di accertata non conformità del prodotto.

Le indicazioni esterne previste dal "Regolamento", devono essere presentate in modo chiaro e leggibile, in modo da non indurre in errore il consumatore.

I prodotti possono essere posti in vendita al dettaglio, sia negli imballaggi originari, che alla rinfusa, a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, su un cartello, in caratteri chiari e leggibili le indicazioni pertinenti.

Per i prodotti presentati in preimballaggi così come definiti al punto 1.3 dell'allegato V al Regolamento è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.

3.8 PRODOTTI CEDUTI TRAMITE CONTRATTI A DISTANZA DI CUI ALL'ART. 10 PARAGRAFO B DEL REGOLAMENTO

In base alle disposizioni di cui all'articolo 10, del "Regolamento", gli operatori che commercializzano ortofrutticoli attraverso vendite a distanza o via internet sono regolarmente tenuti all'iscrizione in Banca Dati Operatori e in quanto tali, possono essere selezionati ordinariamente per il controllo in base all'analisi di rischio di cui all'art. 11.

L'articolo 10 paragrafo B del "regolamento" prevede disposizioni inerenti le vendite a distanza, comprese quelle via internet conformemente a quanto previsto Direttiva 97/7/CE. Quest'ultima dispone che le informazioni preliminari sui prodotti, in merito all'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, all'indirizzo del fornitore, siano rese all'acquirente o al consumatore in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,.

In relazione all'effettuazione del controllo di conformità il controllore dovrà pertanto verificare, considerando gli elementi di cui sopra, il contratto. Quest'ultimo deve riportare gli elementi essenziali delineati dalle norme di commercializzazione in ordine alle caratteristiche di prodotto.

Pertanto per i prodotti interessati da "*norme specifiche*" il contratto dovrà riportare a fronte di ogni prodotto oltre ai quantitativi oggetto di transazione, al luogo e alla data della consegna informazioni in relazione alla:

- natura del prodotto e sua varietà se prevista dalla norma ;
- origine;
- categoria;
- calibro.

Per i prodotti interessati da "*norma generale*" il contratto dovrà riportare a fronte di ogni prodotto oltre ai quantitativi oggetto di transazione, al luogo e alla data della consegna informazioni in relazione alla:

- natura del prodotto;

- origine.

Nel caso i contratti non riportassero i dati essenziali di cui sopra la circostanza andrà riportata sull'atto di rilevazione rilevando eventuali inadempienze che andranno contestate all'operatore.

3.9 PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Nel corso del sopralluogo il funzionario deve verificare non soltanto se le partite dei prodotti ortofrutticoli presentate dall'operatore al controllo sono conformi alle "*Norme specifiche*" o alla "*Norma generale*", ma anche se gli altri adempimenti e obblighi sono stati effettuati nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa nazionale vigente e dalle presenti disposizioni, come ad esempio:

- ✓ se le fatture e i documenti di accompagnamento recano le informazioni obbligatorie (categoria di qualità, il Paese d'origine ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti) previste dall'art. 5, del "Regolamento", nonché il numero di iscrizione alla BDNOO.
- ✓ l'avvenuta comunicazione all'Agecontrol, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, della notifica di spedizione per la commercializzazione in ambito comunitario, ovvero l'inoltro della richiesta di controllo per l'importazione o l'esportazione da e verso Paesi terzi;
- ✓ l'iscrizione alla Banca Nazionale Dati degli Operatori nonché le previste comunicazioni da inoltrare entro 60 giorni per ogni e qualsiasi modifica, integrazione o variazione al fine di costituire ed aggiornare i dati presenti nella stessa BDNOO ;

Considerato che il procedimento amministrativo sanzionatorio può essere esplicito solo se, da parte dell'Agecontrol, l'illecito sia stato contestato alla parte entro i termini perentori previsti, quindi a pena di decadenza (art. 14 legge n. 689/81), è necessario individuare il giorno in cui tale termine decorre, determinando in concreto il momento in cui si sia avuta piena conoscenza di tutti gli elementi (temporali, qualitativi o quantitativi) dell'illecito.

In tale ottica, assumono rilievo tutti gli atti posti in essere dall'Agecontrol (controlli successivi, riscontri ed approfondimenti) e l'esplicita indicazione della data in cui l'accertamento è stato concluso. Infatti, da quest'ultima decorrono i seguenti termini temporali, che occorre monitorare, per gli adempimenti e i provvedimenti di legge conseguenti:

- 90 giorni, termine perentorio, per la notificazione dell'atto di contestazione ai residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero;
- 30 giorni dalla notifica dell'atto, per far pervenire, all'Organismo che detiene la potestà sanzionatoria, scritti difensivi e documentazione o la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81.
- 60 giorni dalla notifica dell'atto, come previsto dall'art. 16 della legge 689/81, per avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta. Trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 17, della medesima legge, il controllore è obbligato ad inoltrare, dando atto di eventuali recidive, rapporto all'Agecontrol affinché la stessa

possa adempiere a quanto previsto dall'art. 18 della legge 689/81 (ordinanza di ingiunzione).

In considerazione di quanto sopra, la sezione della BDNOO dedicata alla gestione delle sanzioni elevate ai sensi del Decreto Legislativo n. 306/2002, contiene tutte le informazioni e i dati necessari alla quantificazione e alla classificazione delle irregolarità accertate, dispone di applicazioni informatiche in grado di consentire sia il monitoraggio delle scadenze temporali degli adempimenti e dei provvedimenti da assumere, sia la quantificazione degli stessi, a partire dalla notifica dell'atto di contestazione.

In particolare, la sezione contiene, per ogni singola irregolarità accertata, tutti i dati e le informazioni inerenti l'accertamento; il numero e il tipo delle violazioni commesse, l'evidenza delle date d'inoltro e di avvenuta notifica, nonché dell'eventuale rinotificazione dell'atto.

Inoltre, contiene i riferimenti temporali e numerici relativi: alle scadenze connesse con il procedimento sanzionatorio amministrativo con riguardo alla data dell'avvenuta notificazione come ad esempio data di ricezione degli scritti difensivi, protocollo di invio delle controdeduzioni ed esito contenuto nelle stesse, evidenza del protocollo di entrata dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e suo importo, data d'inoltro del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 689/81; data e natura dei provvedimenti di archiviazione/annullamento e dell'eventuale emissione e notificazione dell'ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della stessa Legge 689/81, nonché di tutti gli atti successivi connessi a quest'ultima.

A tale fine, ogni singolo processo verbale di contestazione sarà identificato da una propria codifica con riferimento al n. di Check list dal quale è scaturito, oltre che dalla data di redazione.

Si rammenta, inoltre, che il verbale di contestazione deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni: il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui è stato redatto, la denominazione dell'Organismo di controllo, il nome del controllore che effettua la contestazione, le generalità e l'indirizzo del trasgressore (o dalla persona obbligata in solido), gli estremi del verbale di controllo nel quale sono state raccolte le informazioni, la descrizione delle irregolarità rilevate, la norma violata, l'anno e il luogo della violazione, la persona che ha assistito alle operazioni di controllo, le dichiarazioni rese in merito ai fatti contestati, la sanzione amministrativa prevista, nonché l'importo della sanzione in misura ridotta e gli eventuali importi minimo e massimo delle sanzioni previste dalla normativa applicabile.

È altresì necessario che nell'atto di contestazione venga espressamente identificato il punto di commercializzazione (luogo del controllo) ove è stata accertata l'irregolarità, nonché il luogo ove questa è stata commessa, oltre ad indicare la sede legale dell'operatore e gli estremi del suo legale rappresentante, nonché recare tutte le informazioni e le modalità da adottare affinché il trasgressore possa avvalersi di quanto disposto dagli articoli 16 e 18 della Legge 689/81.

In particolare, il processo verbale di contestazione dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a scritti difensivi e richiesta di audizione e alle modalità di estinzione (art. 16, legge n. 689/81)

Apposita sezione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO) è dedicata alla gestione dei processi verbali di contestazione elevati a seguito dell'accertamento di una o più irregolarità sanzionate dal Decreto Legislativo n.306/2002.

3.9.1 Modalità di versamento delle somme dovuti per l'applicazione delle sanzioni

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, in applicazione del D.M. 03/08/2011 n.5462 pubblicato sul S.O. n. 216 alla G.U.R.I. n. 235 dell'8 ottobre 2011, andranno versate, con bonifico bancario, a favore del CC di Banca d'Italia (Tesoreria Centrale dello Stato) numero 20082 - codice IBAN IT51Q0100003245350200020082, intestato ad "AGEA – INTERVENTI NAZIONALI"

3.10 CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento i prodotti ortofrutticoli di seguito individuati, destinati all'esportazione verso Paesi terzi, devono essere accompagnati dal Certificato di Conformità di cui all'art. 14, allegato III del citato Regolamento o dal Certificato di destinazione industriale o Certificato di destinazione ad usi non alimentari (Modulo N).

Il Certificato di conformità viene rilasciato per:

- a) i prodotti soggetti alle "Norme specifiche";
- b) i prodotti soggetti alla "Norma generale" di cui al Capitolo 1 secondo punto del Manuale allegato al D.M. n. 5462 del 03 Agosto 2011.

I controlli sono eseguiti in maniera sistematica presso le categorie di Operatori che, nell'ambito di scambi commerciali verso Paesi terzi, spediscono i prodotti ortofrutticoli di cui ai precedenti punti a) e b).

Le operazioni di verifica avvengono prima che i prodotti lascino il territorio doganale della Comunità. A tal fine gli operatori devono inviare all'Agecontrol, anche via telefax, con anticipo di 48 ore, o comunque in tempo congruo la "Richiesta di Controllo" delle partite interessate, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (Modulo J).

Ferme restando le stesse metodologie, in ordine alla effettuazione delle verifiche di carattere documentale e dell'accertamento della conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione adottate per le spedizioni di merce in ambito comunitario, al termine delle operazioni i controllori provvedono, nel caso di esito positivo, al rilascio del "Certificato di Conformità" per ciascuna partita destinata all'esportazione, è comunque ammessa dalla regolamentazione comunitaria l'attestazione su di un unico certificato di più partite, debitamente enumerate in maniera distinta.

Per i prodotti caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo devono essere riportate sul certificato e possono essere efficacemente desunte anche in via indiretta,

tramite visione e acquisizione agli atti di idonea documentazione commerciale/ fiscale quali il documento di trasporto e la fattura accompagnatoria.

Nel caso che all'invio della merce presenzi uno spedizioniere, esso deve espressamente delegato dall'Operatore, che rimane il responsabile della conformità dei prodotti ed il destinatario di eventuali contestazioni.

Il Certificato di Conformità, che dovrà accompagnare i prodotti durante il trasporto e sino a destinazione sarà esibito, a cura dell'Operatore, all'Autorità doganale competente, ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

La mancata esibizione di tale documento all'Autorità Doganale contravviene alla prescrizione di cui all'art. 12 del Regolamento ed è considerato elemento ostativo all'esportazione.

Ogni Certificato di Conformità reca il timbro dell'Agecontrol e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo, un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, e l'Agecontrol conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

Il certificato deve essere redatto in lingua italiana.

In ogni caso, con apposita comunicazione, l'Agecontrol informa tempestivamente l'Autorità doganale competente in merito all'avvenuto rilascio dei certificati di conformità per le partite controllate.

Nel caso, di accertata non conformità dei prodotti alle rispettive Norme di commercializzazione, il controllore, oltre a compilare la check-list, rilascia il previsto Attestato di non Conformità con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti adottati.

Per le procedure da seguire, sia per la messa in conformità della merce, che del suo eventuale ritiro dal commercio o destinazione diversa da quella originaria, si fa rinvio alla disciplina prevista nelle presenti Disposizioni Attuative, per il prodotto non conforme commercializzato sul mercato interno.

3.10.1 Controllo di prodotti in Esportazione per Operatori Riconosciuti ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento"

Per gli operatori che hanno ottenuto il riconoscimento all'Autocontrollo per i prodotti in esportazione, in base alle previsioni di cui all'articolo 12, l'Autorità di coordinamento dispone che:

- l'Agecontrol certifichi almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione e comunque almeno la prima partita;
- tutti gli esportatori debbano essere controllati, almeno per una partita all'anno.

Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, l'AGEA aumenta la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi.

L'Operatore Riconosciuto, autorizzato al "Regime di Autocontrollo", comunica ordinariamente, con anticipo di almeno 24 ore, e comunque in un tempo utile, tale da non compromettere l'efficacia delle verifiche, anche via telefax o posta elettronica, all'Agecontrol, le "Richieste di Controllo" delle partite interessate. L'Agecontrol provvede ad effettuare la verifica di tali partite, emettendo, nel caso di esito positivo, il "Certificato di Conformità".

Relativamente alle partite non controllate il certificato di conformità compilato dall'Agecontrol, con dicitura "Autocontrollato", viene inviato all'operatore via telefax, tale documento seguirà il prodotto in Dogana. L'originale del predetto Certificato di Conformità sarà fatto pervenire all'operatore, in una fase successiva.

Le Richieste di Controllo, nonché i Certificati di Conformità, saranno inseriti dall'Agecontrol nella BDNOO.

3.11 CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI E DESTINATI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA SUL TERRITORIO COMUNITARIO.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art.12 del Regolamento e con l'esclusione dei prodotti provenienti dai Paesi di cui all'art.15, - riconoscimento dei controlli effettuati dai Paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità - o di alcune partite in base all'analisi di rischio di cui all'art. 11, dello stesso Regolamento, i prodotti ortofrutticoli di cui al D.M. 03 agosto 2011, n.5462 in provenienza da Paesi terzi e destinati all'immissione in libera pratica sul territorio comunitario, su richiesta obbligatoria dell'impresa importatrice (Richiesta di Controllo), sono sottoposti in maniera sistematica a controlli di conformità prima dello sdoganamento.

Tali prodotti al fine dell'immissione in libera pratica sul territorio comunitario, devono essere accompagnati dal Certificato di Conformità di cui all'art.14 (Allegato III del Regolamento" modulo L alle presenti disposizioni) o dal Certificato di destinazione industriale o Certificato di destinazione a usi non alimentari, di cui (Modulo N).

In particolare sono interessati per l'emissione del "Certificato di conformità":

- a) i prodotti soggetti alle "Norme specifiche";
- b) i prodotti soggetti alla "Norma generale" di cui al D.M. 03 agosto 2011, n. 5462

Al fine del rilascio del certificato di conformità, l'operatore interessato, o lo Spedizioniere che lo rappresenta, deve comunicare le informazioni necessarie ai fini del controllo, con almeno 48 ore di anticipo, o comunque quanto prima possibile, all'Agecontrol tramite la "Richiesta di Controllo"(Modulo J).

I Certificati di Conformità, saranno redatti direttamente utilizzando le funzioni telematiche presenti su portale SIAN.

Per quanto riguarda le procedure e le metodologie da seguire durante l'esecuzione dei controlli in importazione, si richiamano quelle già riportate per i controlli di prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno o esportati verso Paesi terzi.

La selezione del campione da sottoporre a controllo è effettuata con il metodo di cui all'allegato V del Regolamento.

Nel caso in cui una partita risulti sigillata in più containers per il trasporto stradale, ferroviario o marittimo, l'individuazione della partita prevede la consultazione dei documenti di accompagnamento che devono riportare le informazioni minime per l'individuazione della partita stessa.

Tali informazioni consistono nell'indicazione di: imballatore e/o speditore, Paese di origine, categoria e, se previsto dalla norma, varietà o tipo commerciale, oltreché i codici identificativi dei singoli containers.

Il controllore individuerà quindi i containers contenenti la partita, confrontando i codici alfanumerici riportati esternamente agli stessi con quelli trascritti sulla documentazione accompagnatoria.

La selezione del campione globale interesserà almeno il 50% dei containers componenti la partita, selezionando in questi un numero di colli rappresentativo della partita stessa, al fine eseguire il controllo di conformità.

Quanto sopra descritto comporta che l'individuazione della partita e la selezione del campione prescindono dall'apertura di tutti i containers.

Nel caso si riscontrassero non conformità nel campione esaminato si procederà a selezionare un campione globale più ampio che potrà interessare fino al 100 % dei containers.

In caso di accertata conformità dei prodotti importati, il controllore rilascia un "Certificato di conformità", che è ritenuto elemento essenziale all'immissione del prodotto in libera pratica nel territorio della Comunità e va presentato alle Autorità Doganali a cura dell'operatore interessato o del suo rappresentante.

In caso di non conformità ed in base alla irregolarità riscontrata, il controllore compila una "Notifica di non Conformità" (Modulo O), disponendo una delle seguenti misure:

- rifiuto;
- declassamento;
- riclassificazione;
- ricondizionamento;
- rietichettatura.

L'Agecontrol informa l'AGEA delle non conformità accertate, sarà cura dell'AGEA comunicare agli Stati Membri interessati ed ai servizi della Commissione, delle non conformità accertate e dei provvedimenti assunti.

3.11.1 Partite che presentano in importazione limitati rischi di non conformità in base alla valutazione di rischio di cui all' articolo 13 paragrafo 1 lettera c) del "regolamento"

Qualora per talune partite di prodotti, nella fase dell'importazione da un determinato Paese terzo siano limitate, l'Autorità di coordinamento, in base a criteri stabiliti con l'analisi di rischio, ritenga che le possibilità di riscontrare non conformità siano limitate, può decidere di non effettuare il controllo su tutte le partite.

In tal caso l'Agecontrol, informato di tale determinazione, trasmette all'Autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, in modo che essa possa procedere allo sdoganamento della merce in causa.

Al fine dell'applicazione di tale procedura, l'Autorità di coordinamento stabilisce, in base a criteri stabiliti con l'analisi di rischio, per ciascun tipo d'importazione, la percentuale minima di partite che saranno sottoposti ad un controllo di conformità, che in ogni caso non deve essere inferiore al 60% delle partite stesse.

3.11.2 Partite di prodotti provenienti da Paesi terzi di cui all'art. 15 del Regolamento, i cui Organismi di Controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione CE

Nel caso di partite di prodotti provenienti da Paesi terzi, elencati nell'allegato IV al Regolamento, i cui Organismi di controllo sono stati riconosciuti in base alle disposizioni riportate all'art.15 dello stesso, non sussiste l'obbligo della sistematicità dei controlli. E' possibile effettuare verifiche a campione su una percentuale non inferiore al 10%, delle partite e dei quantitativi importati, sulla base delle informazioni rese disponibili dagli importatori.

Ai fini dell'applicazione di tale procedura il controllo diretto all'operatore sarà effettuato a campione, in ragione della predetta percentuale, sulla base della comunicazione dell'importatore inoltrata dall'importatore all'Agecontrol.

In tale circostanza il controllore emetterà il certificato di conformità, in caso di esito conforme, o la notifica di non conformità, in caso di prodotto non conforme alle norme di commercializzazione.

Nel caso in cui il controllo diretto del prodotto non venga effettuato, è fondamentale la verifica del certificato di controllo emesso dall'Organismo riconosciuto del paese terzo di provenienza.

Tale certificato verrà timbrato e vistato dal funzionario dell'Agecontrol.

L'Agecontrol. inserisce nel sistema informativo centrale i dati afferenti il controllo e i relativi provvedimenti assunti.

Per le non conformità accertate sarà cura dell'AGEA, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Agecontrol informare la Commissione Europea e le Autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sui rispettivi territori.

Nei casi di non conformità tecnica, le sanzioni amministrative non trovano applicazione, in quanto le carenze riscontrate non possono essere imputate ad Operatori che non sono entrati in possesso del prodotto sul territorio comunitario e quindi non lo detengono

L'Agecontrol può accogliere la richiesta dell'operatore di rendere conforme la merce in un altro Paese della UE.

In tale caso ne informano prontamente l'Autorità di coordinamento, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, fornendo le necessarie informazioni.

3.12 CONTROLLI SULLA MERCE DESTINATA ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATA AD USI NON ALIMENTARI DA E PER I PAESI TERZI

In base a quanto stabilito dal paragrafo 2, dell'articolo 13 , del Regolamento per i prodotti di cui all'art.4 par.1 lettera a), destinati alla trasformazione industriale o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, è disposto che sia in fase di esportazione che in fase di immissione in libera pratica in territorio UE, tale merce, possa essere soggetta a controllo sulla base di un'analisi di rischio.

Il “Certificato di destinazione industriale/usi non alimentari”, sarà emesso per i prodotti in importazione/esportazione che siano soggetti alle “*Norme specifiche*” o alla “*Norma generale*” elencati al Capitolo 1 del Manuale allegato al D.M. 3 agosto 2011, n. 5462 con tali destinazioni e il controllo sarà sistematico in base alla seguente procedura:

- l’operatore italiano deve darne informazione all’Agecontrol con le stesse modalità previste per le merci destinate all’import/export (Modulo J).
- L’Agecontrol sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori, a seguito di verifica, emette il Certificato di destinazione industriale / usi non alimentari, (di cui al modulo N) che accompagna la merce durante il trasporto sino a destinazione e che consente l’espletamento delle operazioni doganali.
- L’operatore deve far pervenire all’Agecontrol lo stesso certificato con il timbro e la firma della ditta che ha preso in carico il prodotto per la trasformazione o l’utilizzo della merce.

È fatto obbligo per l’imballatore di apporre, sui colli che contengono i prodotti in questione, un’etichetta in cui figuri in maniera ben visibile l’indicazione: “Destinazione industriale/usi non alimentari”. In base alle previsioni di cui al art.4, paragrafo a) del Regolamento è inoltre obbligatorio che le fatture e i documenti di trasporto per la merce destinata alla trasformazione o all’uso non alimentare riportino la dicitura che ne indichi la destinazione.

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione dovrà figurare su un documento che accompagna i prodotti, o affisso in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.

SEZIONE IV - CONTROLLI NEL SETTORE DELLE BANANE

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ NEL SETTORE DELLE BANANE

Il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 prevede che possono essere stabilite norme di qualità per taluni prodotti agricoli tra i quali sono comprese le banane.

La norma di qualità applicabile alle banane è stabilita nel Regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994.

Il Regolamento 2898/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto della norma di qualità nel settore della banana.

Il Titolo II del D.M. 03 agosto 2011, n.5462 stabilisce gli Organismi responsabili del coordinamento e del controllo di cui ai citati regolamenti; le disposizioni da adottare in caso di rilievo di non conformità; la possibilità di esentare, a determinate condizioni, degli operatori dal controllo e la percentuale minima di controllo da applicare in tali casi, demandando alle presenti disposizioni le metodologie operative.

4.1 PROCEDURA DI CONTROLLO

Il Regolamento (CE) n. 2898/95 dispone che il controllo di conformità alle norme di qualità stabilite dal regolamento (CE) n. 2257/94 venga effettuato :

- a. Per le banane prodotte all'interno della Comunità anteriormente all'operazione di carico sul mezzo di trasporto in vista della loro commercializzazione allo stato fresco anche presso il centro di condizionamento;
- b. Per le banane importate da Paesi terzi, anteriormente all'immissione in libera pratica, nello Stato membro in cui avviene il primo sbarco nella Comunità;

Per il prodotto che, per motivi tecnici, non possa essere sottoposto alle operazioni di controllo di conformità al momento del primo sbarco, questo potrà essere procrastinato all'arrivo presso l'impianto di maturazione.

Il controllo afferente le produzioni, di cui al punto a) avverrà comunque presso i varchi o i magazzini doganali degli operatori che dispongano di impianti di maturazione.

Il prodotto proveniente da paesi Terzi perviene presso i luoghi deputati allo svincolo doganale e viene sottoposto a controllo in base ai metodi previsti dal regime dell'OCSE (allegato VI del Reg. (CE) n. 1580/2007, per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

L'effettuazione del controllo presso i luoghi deputati di cui all'art.5 del Reg.(CE) n. 2898/95 (varchi doganali, luoghi di condizionamento o spedizione, consegne agli impianti di maturazione), prevede che l'operatore interessato, o un suo rappresentante, fornisca le informazioni necessarie, con almeno 48 ore di anticipo, o comunque quanto prima possibile, all'Agecontrol tramite la “**Richiesta di Controllo**“ (Sezione VI Allegati II - B6, alle presenti Disposizioni).

La norma di qualità applicabile alle banane è disposta nell'allegato I al Reg.(CE) 2257/94 e prevede il controllo alle banane delle varietà del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, ed ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le banane verdi non maturate devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A seguito del controllo di conformità, per le merci risultate conformi alle norme viene rilasciato un **“Certificato di Controllo”**, (Sezione VI Allegati II – Modulo B7, alle presenti Disposizioni) di cui al Reg.(CE) n. 2898/95, che deve essere presentato alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica di tali prodotti nella Comunità.

Qualora le merci non risultino conformi, il controllore constata la non conformità precisando i criteri non rispettati, e si accerta che le merci non conformi non siano immesse al consumo allo stato fresco disponendo, in analogia a quanto previsto per le importazioni degli altri prodotti ortofrutticoli, una **“Notifica di non Conformità”** - (Sezione VI Allegati II – Modulo B9, delle presenti Disposizioni) una delle seguenti misure:

- declassamento della partita;
- ricondizionamento della partita;
- rietichettatura;
- divieto di sdoganamento del prodotto.

Solo successivamente alla messa in conformità della merce, la stessa potrà fruire del rilascio del certificato di controllo citato.

Nei casi di non conformità tecnica, analogamente a quanto previsto per i controlli agli altri ortofrutticoli, le sanzioni amministrative non trovano applicazione in quanto le carenze riscontrate non possono essere imputate ad Operatori che non sono entrati in possesso del prodotto e quindi non lo detengono.

4.2 OPERATORI ESENTATI

In relazione al controllo di qualità il Regolamento(CE) n. 2898/95 prevede, all'articolo 7, che gli Operatori che posseggano determinati requisiti possano non essere assoggettati ai controlli di conformità ordinari ottenendo un **Certificato di Esenzione** (Sezione VI Allegati II – Modulo B4, alle presenti Disposizioni), redatto sulla base del modello recato nell'allegato II al suddetto regolamento.

In particolare, tali operatori devono:

- a) disporre di personale esperto in materia di norme di qualità, di attrezzature di movimentazione e di controllo;
- b) tenere un registro delle operazioni effettuate;
- c) essere in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate.

L'elenco con i dati relativi agli "Operatori Esentati" è presente sul portale SIAN.

Per gli "Operatori Esentati" vengono fissati, con riferimento all'analisi dei rischi, i seguenti canoni di controllo:

- ✓ l'organismo di controllo dovrà certificare almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate dall'Operatore esentato;
- ✓ tutti gli importatori devono essere controllati (almeno per una partita all'anno);

qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, l'AGEA aumenterà la percentuale delle importazioni e dei quantitativi da controllare presso gli Operatori o le strutture di cui trattasi.

Ai fini dell'attività di controllo a campione, l'Operatore comunicherà all'Agecontrol a posteriori, ogni trimestre, i quantitativi complessivi importati, distinti per Paese di provenienza.

4.3 RICHIESTA ESENZIONE

Gli Operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esenzione dal controllo sistematico, presentano richiesta all'Agecontrol secondo il modello (Sezione VI Allegati II – B2 alle presenti Disposizioni Attuative), corredato dalla documentazione prevista, con particolare riguardo all'impegno di controllo sottoscritto dal legale rappresentante della impresa.

L'Agecontrol effettuerà una verifica presso l'impresa che ha presentato istanza e verbalizzerà su apposita modulistica (Allegato B3) gli esiti delle verifiche effettuate, allo scopo di accertare il possesso delle condizioni di ammissibilità dichiarate dall'Operatore.

Qualora la procedura di accettazione si concluda positivamente, verrà rilasciato (entro sessanta giorni), il predetto certificato di esenzione.

Ricevuta la documentazione sarà cura dell'Operatore istituire il Registro delle Operazioni - tramite l'assemblaggio dei "Fogli Registro" (Sezione VI Allegati II – Modulo B5), numerato ed intestato - che dovrà essere vidimato dall'Agecontrol.

4.4 DURATA AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE

Il riconoscimento è concesso per un periodo di tre anni, e può essere tacitamente rinnovato.

L'Agecontrol sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'AGEA, effettuerà visite periodiche, per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione all'esenzione, nonché la corretta tenuta del registro, tali condizioni qualora non risultino più rispettate, portano alla revoca della esenzione concessa.

Ogni Operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.

Al fine di consentire all'Agecontrol di sottoporre a verifica almeno il 10% delle partite importate, come stabilito dal D.M. 3 agosto 2011, n.5462 anche gli operatori esentati sono tenuti ad inviare le richieste di controllo, indicando nel modello predisposto la dicitura "operatore esonerato".

SEZIONE V - COMUNICAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

5 COMUNICAZIONI

L'AGEA effettua le seguenti comunicazioni di cui all'articolo 18, del Regolamento, alla Commissione Europea, al Ministero e alle Regioni e Province autonome per quanto di competenza:

- a) le informazioni di cui al comma 9 dell'articolo 7 del, D.M. 3 agosto 2011, n.5462 non appena ricevute dall'Agecontrol. Tali informazioni prevedono l'inserimento dei dati derivanti dalle “notifiche di non conformità” accertate e dei provvedimenti assunti direttamente nel sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione europea. Attraverso tale metodologia si dà notizia dei sopracitati dati anche alle Autorità di coordinamento degli altri Stati membri interessati.
- b) Le comunicazioni di cui all'art. 18 ai Paesi terzi con Organismo di controllo riconosciuto riportati nell'allegato IV al Regolamento, relativamente alle non conformità rilevate in fase di importazione.
- c) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle Disposizioni attuative emanate dall'AGEA, nonché ogni loro ulteriore modifica;
- d) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dall'Agecontrol e dalle Regioni, nel corso dell'anno precedente, attraverso la stesura di una relazione completa dei dati dei controlli svolti, dei loro esiti e dei provvedimenti assunti distinti in base alle risultanze ottenute tra mercato interno, importazioni ed esportazioni.

5.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'AGEA adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la transizione al nuovo sistema dei controlli, compreso l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale, di cui alla sezione II del presente documento.

L'AGEA mette a disposizione degli operatori di filiera e dell'Agecontrol su portale SIAN la modulistica con le relative modalità di compilazione.

Tali modelli sono disponibili sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni :- Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
(Dott. Francesco Martinelli)

SEZIONE VI - ALLEGATI

- **Analisi di rischio:**

Il manuale operativo delle procedure allegato al D.M. n. 5462 del 3 agosto 2011, al punto 2 stabilisce che, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento ed all'art. 113 bis, paragrafo. 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi di rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

L'art. 11 del Regolamento indica i criteri da considerare affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva. In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto degli elementi di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:

- classificazione degli operatori
- classificazione delle attività
- gamma dei prodotti
- valore del prodotto commercializzato
- risultato dei controlli
- presenza dei sistemi di assicurazione della qualità.

I parametri di rischio, necessari ad evidenziare il pericolo che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, sono suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale:

- il parametro di rischio statistico è costituito dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal valore d'affari;
- il parametro di rischio causale scaturisce dall'esito dei controlli eseguiti nell'anno precedente a quello di analisi.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI	INDICI
Imprenditore agricolo	25
Organizzazioni di produttori/Associazioni di Organizzazioni di Produttori/ Cooperative di produttori	20
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione	15
Grossista operatore contoterzista/importatore/esportatore	10
Operatori che effettuano vendite a distanza (internet)	10
Dettagliante/specialista	10

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'	INDICI
Importazione di prodotti da Paesi terzi	25
Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE	20
Cessione ,con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri paesi UE	15
Acquisto di prodotti sui mercati locali	10
Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale	10
Acquisto di prodotti sul mercato nazionale	10
Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale	5
Esportazione di prodotti sui mercati dei paesi terzi	5
Contratti a distanza anche via internet	5

GAMMA DI PRODOTTI	INDICI
Gamma completa dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel Manuale)	25
Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale prodotti indicati nel Manuale)	15
Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (all.1 parte IX Reg. CE 1234/2007)	10
Monoprodotto (altri ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato1 parte IX Reg. CE 1234/2007)	5

VALORE COMMERCIALE €	INDICI
superiore a 540.000	20
180.000 - 540.000	15
60.000 - 180.000	10
fino a 60.000	1

RISULTATI DEI CONTROLLI(d.lgs n.306/2002)	INDICI
Mancanza di conformità tecnica	25
Utilizzo non autorizzato del Logo comunitario	15
Mancata iscrizione/aggiornamento a BNDOO	15
Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni di cui all'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento.	15
Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne	20
Mancata/errata indicazione dell'origine	25
Rilievi inerenti alla presentazione	10
Sanzioni Irrogate	25

PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'	INDICI
Si	0
No	5

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(Dott. Francesco Martinelli)

MODULISTICA (NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE ORTOFRUTTA)

- A. DOMANDA DI ISCRIZIONE
- B. DOMANDA VARIAZIONE O CANCELLAZIONE
- C. RICHIESTA AUTOCONTROLLO E LOGO + SCHEDA TECNICA + IMPEGNO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
- D. VERBALE VERIFICA AUTORIZZAZIONE LOGO ED AUTOCONTROLLO
- E. ETICHETTA
- F. RILASCIO CERTIFICATO AUTORIZZAZIONE AUTOCONTROLLO E LOGO
- G. FOGLIO REGISTRO DELLE OPERAZIONI
- H. FOGLIO REGISTRO DELLE OPERAZIONI IN ESPORTAZIONE
- I. NOTIFICA DI SPEDIZIONE
- J. RICHIESTA CONTROLLO
- K. CHECK LIST
- L. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- M. ATTESTATO DI NON CONFORMITÀ
- N. CERTIFICATO DESTINAZIONE INDUSTRIALE/ALIMENTARE
- O. NOTIFICA NON CONFORMITÀ PAESI EXTRA COMUNITARI
- P. NOTIFICA NON CONFORMITÀ PAESI COMUNITARI
- Q. PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

Tali modelli sono disponibili sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni :- Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli

MODULISTICA (NORME DI QUALITÀ BANANE)

B1 ISCRIZIONE IN BDNOO da fare

B2 DOMANDA ESENZIONE DAL CONTROLLO + B2/1 IMPEGNO DI CONTROLLO + B2/2 ALLEGATO SCHEDA TECNICA DELLA QUALITÀ DELLE BANANE

B3 VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO PER ESENZIONE DAL CONTROLLO BANANE

B4 CERTIFICATO DI ESENZIONE

B5 FOGLIO REGISTRO DELLE OPERAZIONI

B6 RICHIESTA CONTROLLO

B7 CERTIFICATO DI CONTROLLO

B8 ATTESTATO IDONEITÀ + PERSONALE ADDETTO

B9 NOTIFICA DI NON CONFORMITÀ

Tali modelli sono disponibili sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni :- Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli

Allegato III

APPENDICE "C"

Prodotti di cui all'Allegato I parte IX del Reg. CE 1234/2007 del Consiglio		
NC generico	NC specifico	Prodotto
0703		Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
	0703 10 11	Cipolle e scalogni
	0703 10 90	Cipolle da semina
	0703 20 00	Scalogni
	0703 20 00	Aglio
0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles
	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
	0704 90 90	altri Cavoli
0705		Lattughe fresche o refrigerate (Per le derivate da <i>Lactuca sativa</i> e indivie ricce derivanti da <i>Cichorium endivia crispum</i> e <i>latifolium</i> è da considerare la norma specifica)
	0705 19 00	altre Lattughe
	0705 21 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
	0705 21 00	altre Cicorie
0706		Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
	0706 10 00	Carote e navoni
	0706 90 00	Sedani rapa
	0706 90 00	Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
	0706 90 00	Altri
070700		Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
	0707 00 05	Cetrioli
	0707 00 90	Sedani rapa
0708		Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
	0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
	0708 21 00	altri legumi

0709		Altri ortaggi, freschi o refrigerati,
	0709 90 80	Carciofi
	0709 20 00	Asparagi
	0709 30 00	Melanzane
	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani Rapa
0709		
	* 0709 59 10	Funghi galletti o gallinacci
	* 0709 59 30	Funghi porcini
	* 0709 59 50	Tartufi
	* 0709 59 90	altri
	0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
	0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp</i>)
	0709 90 20	Bietole da costa e cardi
	0709 90 50	Finocchi
	0709 90 70	Zucchine
	* 0709 90 40	capperi
	0709 90 90	altri
0802		Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate,(escluse le eccezioni indicate dal regolamento)
	0802 11	Mandorle con guscio
	0802 11 90	Mandorle amare
	* 0802 11 10	Mandorle altre
	* 0802 12 10	mandorle sgusciate amare
	0802 21 00	Nocciole (<i>Corylus spp.</i>) con guscio
	* 0802 22 00	Nocciole sgusciate
	0802 31 00	Noci comuni con guscio
	* 0802 32 00	Noci comuni sgusciate
	0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)
	0802 50 00	Pistacchi
	0802 90 60	Noci macadamia
	* 0802 90 50	Pinoli
	0802 90 85	Altre
0803		Banane da cuocere
	08030011	Banane da cuocere, fresche
	08030090	Banane da cuocere,essiccate
0804		
	08042010	Fichi freschi
	08043000	Ananassi
	08044000	Avocadi
	08043002	Guaiave, manghi e mangostani

0805		Agrumi, freschi o secchi
	8005 10 20	Arance dolci, fresche (Per le derivate da Citrus sinensis L. è da considerare la norma specifica)
	0805 10 80	Altre Arance
	0805 20	Mandarini (Per derivati da Citrus reticulata/clementina/unshiu deliziosa, tangerina è da considerare la norma specifica)
	0805 40 00	Pompelmi e pomeli
	0805 50	Limoni (Per i derivati da Citrus limon, L. è da considerare la norma specifica)
	0805 50 10	Limoni (Citrus limonum)
	0805 50 90	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
	0805 90 00	Altri
0807		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
	08071100	Cocomeri
	08071900	Altri
	08072000	Papaie
0808		Mele, pere e cotogne, fresche (per le mele derivanti da Malus domestica Borkh si consideri la norma specifica):
	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
	0808 10 80	Altre
	0808 20	Pere e cotogne (per le pere derivanti da Pyrus communis L. si consideri la norma specifica)
	0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 10 agosto al 31/12
	0808 20 50	Altre
	0808 20 90	Cotogne
0809		Albicocche, ciliege, pesche (per le pesche derivanti da Prunus persica si consideri la Norma Specifica,prugne e prugne fresche
	0809 10 00	Albicocche
	0809 20 05	Ciliegie acide (Prunus cerasus)
	0809 20 95	Altre ciliege
	0809 40 05	Prugne
	0809 40 90	Prugne
0810		Altra frutta fresca
	0810 20 10	Lamponi
	0810 20 90	more di rovo o di gelso e more-lamponi
	0810 40 10	Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)
	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus
	0810 40 50	Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»
	0810 40 90	altri mirtilli
	0810 30 10	Ribes nero (cassis)

	0810 30 30	Ribes rosso
	0810 30 30	Altri Ribes
	0810 30 30	Durian
	0810 30 30	Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi sapotiglie, Frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 50 39		Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801(noci di cocco anche 0813 5039 disseccate, del Brasile e di acagiù sia con guscio che sgusciate) e 0802 (vedi voci al codice corrispondente)
ex 0910 99		Timo, fresco o refrigerato
* 0910 20		Zafferano
ex 1211 90 85		Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (organum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30		Carrube

* i prodotti contrassegnati con asterisco, in applicazione dell'art. 3 par. 3 ter del Reg. (CE) 1580 /2007 sono in regime di deroga all'art. 113 bis par. 3 del Reg. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale.